



CITTA' DI CHIERI

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 131 Chieri, 11/06/2018

OGGETTO: TEMPORANNE MODIFICHE ALLA SOSTA ED ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELL'EDIZIONE DELLA CORSA CICLISTICA DEL CORRIERE DI CHIERI DEL 17.06.2018.

Il Dirigente Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

- Vista la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "Gran Premio Corriere di Chieri" indetta per il 17 GIUGNO 2018 presentata a cura dell'Associazione Sportiva PIEMONTE SPORT A.S.D. di Biella in data 4.05.2018, prot. n. 21921;
- preso atto che l'organizzazione ha fatto richiesta di emissione di nulla osta alla Città Metropolitana di Torino;
- preso ancora atto che l'organizzazione ha fatto richiesta di emissione di ordinanza Prefettizia di temporanea sospensione della circolazione stradale;
- preso atto inoltre del percorso della gara ciclistica che si snoderà in parte sulle strade cittadine e rilevato che le vie interessate dal percorso di gara sono in parte anche destinate alla sosta dei veicoli;
- visto il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale e Protezione Civile;
- ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento di modifica della viabilità consistente nell'istituzione del divieto di sosta e di circolazione dei veicoli nelle piazze e nelle vie interessate dall'evento per garantirne il regolare svolgimento;
- visti gli articoli 5 - 8° comma, 6 - 4° comma lettera f), 7- 1° comma, lettera a) del "Nuovo Codice della Strada", emanato con Decreto Legislativo 30/04/92 n.285;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modifiche;
- visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 art. 107;
- visto il Decreto Sindacale n° 44 del 24.12.2014;

ORDINA

- 1) l'istituzione del divieto temporaneo di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nell'area delimitata dall'apposita segnaletica in VIA PALAZZO DI CITTA', dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del 17 giugno 2018;
- 2) l'istituzione del divieto di transito e sosta sul lato ascendente di PIAZZA CAVOUR (direzione chiesa San Bernardino) dalle ore 7,00 alle ore 13,00 del 17 giugno 2018;
- 3) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in VIA DELLE ROSINE, PRINCIPE AMEDEO nel tratto compreso tra piazza Pellico e viale Fasano, in VIALE DIAZ, STRADA CAMBIANO fino alla rotatoria con Strada Madonna della Scala dalle ore 7:00 alle ore 14:00 del giorno del 17 giugno 2018;
- 4) l'istituzione del divieto temporaneo di circolazione dei veicoli durante lo svolgimento della corsa ciclistica ed al passaggio dei concorrenti dalle ore 8:45 alle ore 13:00 del 17 giugno 2018, al passaggio dei concorrenti sul percorso di gara e vie in esso confluenti, così definito: Partenza da Via Palazzo di Città, Via delle Orfane, Via P. Amdeo, Viale Diaz, Strada Cambiano sino ai limiti territoriali (loc. Falcettini), SP.125 Pecetto – Chieri dal limite territoriale prossimo alla località San

Felice di Pino T.se, Viale Cappuccini, Viale Fasano, Via Vittorio Emanuele II, Via Palazzo di Città (allocazione di arrivo della corsa) per un totale di quattro giri.

- 5) È fatto obbligo all'organizzazione la copertura con proprio personale a presidio di tutti gli accessi confluenti sul percorso;
- 6) È fatto obbligo all'organizzazione di tabellare il percorso di gara con preavvisi al pubblico apposti con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della manifestazione;
- 7) È fatto obbligo più in generale all'organizzazione di attuare le direttive della Federazione Ciclistica Italiana tramite la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza MANUALE DI SINTESI PER LA SICUREZZA per le corse su strada;
- 8) È fatto obbligo all'organizzazione del rispetto dei disposti contenuti nell'art. 9 del Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
- 9) È demandata la facoltà al responsabile coordinatore dei servizi di turno di modificare i flussi o l'assetto della viabilità all'interno ed all'esterno del perimetro della manifestazione in presenza di problemi che possano influire sulla sicurezza dello svolgimento della manifestazione;
- 10) È altresì facoltà del responsabile coordinatore del servizio di vietare la partenza della corsa qualora verifichi eventuali inadempienze da parte dell'organizzazione in ordine ai sopracitati punti 4), 6) e 7);
- 11) L'efficacia e la pubblicità della presente ordinanza è subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- 12) La presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente o in contrasto con essa.

AVVERTE

- a) Tali limitazioni della circolazione saranno rese note mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali, oppure mediante le segnalazioni degli Agenti preposti;
- b) Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza;
- c) Che a norma dell'articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (cento venti) giorni dalla pubblicazione;
- d) In relazione al disposto dell'articolo 37- comma 3 del Decreto Legislativo 285/1992 sempre nel termine di giorni 60 (sessanta) può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica N.495 del 16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- e) Che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Commissario del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile Carla QUARANTA.
- f) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

**Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
Federico Battel / INFOCERT SPA**